

A tutti i clienti
Loro sedi

Milano, 5 aprile 2023

OGGETTO: IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Numerose sono le novità introdotte dal nuovo Codice della crisi d'impresa (D. Lgs. 14/2019) che ha riformato la Legge fallimentare italiana e che, dopo numerosi rinvii, è definitivamente entrato in vigore nel mese di luglio del 2022.

In questa nostra informativa ci limitiamo ad esaminare solo due aspetti, o meglio obblighi, che riteniamo assolutamente rilevanti:

- L'obbligo di nomina del Revisore Legale;
- L'obbligo per l'imprenditore di adottare un sistema idoneo a rilevare tempestivamente lo stato di crisi.

OBBLIGO DI NOMINA DEL REVISORE LEGALE

Per quanto concerne questo primo aspetto, l'art. 379 del Codice della crisi, dopo alcune modifiche attuate con diversi interventi correttivi succedutisi nel corso degli ultimi due anni, ha formulato l'attuale versione dell'articolo 2477, Cod. civ. riguardante la nomina dell'organo di controllo, che prevede dei limiti dimensionali ridotti rispetto al passato; infatti, la nomina dell'organo di controllo o del revisore, è ora obbligatoria a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti, per due anni consecutivi:

- 4 milioni di euro del totale dell'attivo di bilancio;
- 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
- 20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

L'efficacia di tali limiti era stata inizialmente prevista in occasione dell'approvazione del bilancio 2021; entro tale data le società si sarebbero dovute preoccupare di tale obbligo di nomina. Con l'articolo 1-bis, D.L. 118/2021, introdotto in sede di conversione avvenuta con la L. 147/2021, è stata disposto un ulteriore rinvio e, a seguito di tale modifica, la nomina dell'organo di controllo sulla base dei nuovi parametri diverrà obbligatoria in sede di approvazione del Bilancio 2022 (quindi, nei fatti, a partire dal prossimo mese di aprile).

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è, altresì, obbligatoria, sempre con la decorrenza di cui sopra, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Si invitano, pertanto, i clienti a verificare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, l'eventuale superamento dei limiti innanzi menzionati e, quindi, ad attivarsi per l'eventuale nomina del Revisore legale.

Lo Studio, naturalmente, è a disposizione sia per l'aiuto nella verifica dei parametri relativi all'obbligatorietà della nomina sia per coadiuvare nella ricerca di soggetti che possano essere incaricati della revisione.

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20055 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

COREAS STP S.R.L.

Via Italia 46 20900 MONZA MB

P. Iva, Codice Fiscale e n. iscrizione R.I. 12110290967 N. Rea 2646484 Monza

OBBLIGO DI ADOZIONE DI UN SISTEMA IDONEO A RILEVARE LO STATO DI CRISI

L'altro aspetto sul quale si desidera invitare i clienti a porre la propria intenzione è quello relativo all'obbligo, previsto per tutte le tipologie di imprenditori, dalla piccola impresa individuale alla società per azioni di grandi dimensioni, di dotarsi di un sistema idoneo a rilevare tempestivamente lo stato di crisi; in assenza, precisa la nuova disciplina, per l'imprenditore c'è il rischio di un'azione di responsabilità per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Con la modifica dell'art. 2086 del Codice Civile era già stato infatti previsto l'obbligo per l'imprenditore collettivo (società ed enti), di adottare un assetto organizzativo adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative; successivamente, con le ultime modifiche introdotte dal D.Lgs. 83/2022, anche per l'imprenditore individuale è richiesto l'obbligo di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

Non è previsto un modello ad hoc per la predisposizione di un assetto adeguato, restando discrezionale l'impostazione a cura degli imprenditori. La giurisprudenza, tuttavia, ha indicato alcune delle principali carenze legate all'assetto organizzativo (organigramma non aggiornato o carente, assenza di un mansionario, inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l'ordinaria gestione dell'impresa, assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali), all'assetto amministrativo (mancata redazione di budget e strumenti di natura previsionale, di una situazione finanziaria giornaliera, assenza di strumenti di reporting, mancata redazione di un piano industriale) e, infine, all'assetto contabile (contabilità generale inadeguata, assenza di una procedura per la gestione e monitoraggio dei crediti da incassare, analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione e mancata redazione del rendiconto finanziario).

Ci pare innanzitutto opportuno evidenziare che le nuove norme non rappresentano soltanto un obbligo ma, in accordo con gran parte della dottrina, anche un'importante opportunità per la corretta gestione aziendale.

Si tratta di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta, di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali, indicati dalle disposizioni in commento.

Le disposizioni, poi, individuano i segnali dell'emersione della crisi tra cui si citano i debiti per retribuzioni e verso fornitori scaduti, le esposizioni scadute verso le banche e gli altri intermediari finanziari e, infine, le esposizioni debitorie, di cui al comma 1 dell'art. 25-novies, nei confronti di creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione).

E' del tutto evidente che, in linea generale, specie le imprese di più ridotte dimensioni, possano trovarsi in estrema difficoltà nell'approntare quanto richiesto dalle nuove disposizioni normative, in considerazione del fatto che l'organigramma aziendale spesso risulta molto snello e concentrato in pochi soggetti.


Da ciò ne discende la conseguente difficoltà per la queste imprese di recuperare ed elaborare i dati necessari per la verifica di quegli indici, patrimoniali, economici e finanziari, che la normativa richiede e che possono indicare l'eventuale stato di crisi aziendale.

A tal proposito, il nostro Studio, si rende parte attiva, attese le proprie conoscenze ed esperienze in materia, per affiancare i propri clienti nell'elaborazione degli strumenti più opportuni per adempiere al dettato normativo; i termini e le modalità di esecuzione dovranno essere determinati con ogni singolo cliente tenuto conto delle dimensioni aziendali e della disponibilità dei dati richiesti.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in materia, porgiamo cordiali saluti.

Monza, 05/04/2023

COREAS STP SRL



20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20055 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

COREAS STP S.R.L.

Via Italia 46 20900 MONZA MB

P. Iva, Codice Fiscale e n. iscrizione R.I. 12110290967 N. Rea 2646484 Monza